

SETTORE AFFARI GENERALI

Capitolato speciale d'appalto relativo alla redazione e aggiornamento dei piani di emergenza per unità lavorative dell'Unione delle Terre d'Argine fino al 31/03/2025. CIG ZAA3B8C402

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato d'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di redazione e aggiornamento dei piani di emergenza per n. 17 unità lavorative dell'Unione delle Terre d'Argine fino al 31/03/2025.

Il servizio in questione ha come obiettivo quello di assicurare all'Amministrazione Contraente gli strumenti idonei a programmare gli interventi ed adottare le misure necessarie per la completa eliminazione o la riduzione dei rischi per i lavoratori di carattere organizzativo e procedurale.

Si precisa che le unità lavorative sono:

	UNITA' LAVORATIVA	INDIRIZZO
1	Centro Giochi Scubidù	Viale De Amicis, 61 - Carpi (MO)
2	Nido d'infanzia Melarancia	Via Atene, 3 - Carpi (MO)
3	Nido d'infanzia Pettiroso	Via Pezzana, 92 - Carpi (MO)
4	Nido d'infanzia Pollicino	Via Meloni di Quartirolo, 52 - Carpi (MO)
5	Nido d'infanzia Tartaruga	Via Cremaschi, 1/A - Carpi (MO)
6	Nido d'infanzia Scarabocchio	Via Leopardi, 31 - Carpi (MO)
7	Nidi d'Infanzia Roncaglia e Arcobaleno	Via Donatori di Sangue, 45 - Soliera (MO)
8	Nido d'Infanzia Flauto Magico	Via O. Vecchi - Campogalliano (MO)
9	Nido d'Infanzia Aquilone	Via Buonarroti, 41 - Novi (MO)
10	Nido d'infanzia di Rovereto	Via IV Novembre, 52/O - Novi (MO)
11	Scuola d'infanzia Arcobaleno	Via B. Powell, 7 - Carpi (MO)
12	Scuola d'infanzia Coccinella	Via Cacciatore, 6 - Carpi (MO)
13	Scuola d'infanzia Le Chioccioline	Via Adamello, 5 - Carpi (MO)
14	Scuola d'infanzia Pegaso	Via Plauto, 6 - Carpi (MO)
15	Scuola d'infanzia Peter Pan	Via Don D. Albertario, 46 - Carpi (MO)
16	Scuola d'infanzia Zigo Zago	Via Benassi, 22 - Carpi (MO)
17	Scuola d'Infanzia Sergio Neri	Via O. Vecchi, 13 - Campogalliano (MO)

Il servizio che si intende appaltare si esplica attraverso le seguenti attività:

- redazione dei piani d'emergenza;
- aggiornamento dei piani d'emergenza;
- attività propedeutiche alla redazione e aggiornamento dei piani di emergenza (sopralluoghi presso le unità lavorative, etc.).

Il CPV di riferimento dell'appalto è il cod. 79417000-0 "Servizi di consulenza in materia di sicurezza" inserito nell'Allegato n.10 al capitolato d'oneri per l'ammissione degli operatori economici iscritti ai settori merceologici della categoria merceologica "Servizi di supporto specialistico" del bando MePA relativo ai "Servizi".

Ai fini del presente appalto, si individuano i seguenti soggetti:

- Stazione appaltante: Stazione appaltante: Unione delle Terre d'Argine, con sede legale a 41012 Carpi (MO), in Corso A. Pio n. 91, C.F. 03069890360;
- Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Susi Tinti, Dirigente del Settore Affari Generali dell'Unione delle Terre d'Argine contattabile al Tel. 059/649390 o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica istituzionale acquisticomune@terredargine.it;
- punto istruttore della procedura è dott. Massimiliano Montagnini che è possibile contattare al n. tel. 059/649390, o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica istituzionale massimiliano.montagnini@terredargine.it;
- Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC): ing. Leonarda Arnesano, dipendente dell'Ufficio Sicurezza dell'Ente con il compito di supporto alla fase di controllo e supervisione dell'esecuzione del Servizio il quale dovrà comunicare tempestivamente al R.U.P. eventuali inadempienze contrattuali; il DEC sarà possibile contattare al n. tel. 059/649059, o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica istituzionale ufficio.sicurezza@comune.carpi.mo.it;
- Fornitore: operatore economico affidatario che sottoscrive il contratto con l'Amministrazione.

Art. 2 - Durata contrattuale

Il contratto avrà durata a partire dalla data di stipula del contratto e sino al 31/03/2025.

Tutti i piani di emergenza delle unità lavorative predette dovranno essere consegnati al DEC della procedura entro n. 3 mesi a partire dalla data di stipula, mentre, l'aggiornamento dei piani di emergenza dovrà avvenire con una cadenza annuale e in base a quanto prescritto all'art. 5 del presente capitolato.

Art. 3 – Importo dell'appalto

L'importo complessivo del canone ammonta ad Euro 4.199,04 (IVA esclusa al 22%) e/o di altre imposte e contributi di legge.

Le attività sono relative a servizi di natura intellettuale pertanto non è prevista la predisposizione di un DUVRI.

Art. 3.1 – Opzioni

Il valore complessivo di ulteriori attività non inizialmente previste ma propedeutiche all'oggetto del presente appalto è pari a Euro 1.000,00.

Art. 4 - Norme regolatrici del contratto

Il Fornitore è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'affidamento dell'appalto, oltre che di quelle stabilite dal presente foglio condizioni, norme tra qui si ricordano in particolare:

- a) l'offerta dell'impresa affidataria;
- b) il presente capitolato speciale d'appalto;
- c) il D.lgs. 50/16 e s.m.i.;
- d) il Codice civile;

- e) il DPR n.207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici” per le parti non abrogate;
- f) il Regolamento dei Contratti dell’Unione delle Terre d’Argine e del codice di comportamento dei dipendenti dell’Unione delle Terre d’Argine;
- g) tutte le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;
- h) tutte le leggi relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- i) il regolamento attuativo del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Per tutto quanto non previsto in questo capitolato si rinvia alle disposizioni di legge, nonché all’Allegato n.10 al capitolato d’oneri per l’ammissione degli operatori economici iscritti ai settori merceologici della categoria merceologica “Servizi di supporto specialistico”.

Art. 5 - Descrizione delle attività prestazioni

L’oggetto dell’appalto è il servizio di redazione e aggiornamento dei piani di emergenza di n. 17 unità lavorative dell’Unione delle Terre d’Argine e in particolare delle seguenti unità lavorative:

UNITA' LAVORATIVA		INDIRIZZO
1	Centro Giochi Scubidù	Viale De Amicis, 61 - Carpi (MO)
2	Nido d'infanzia Melarancia	Via Atene, 3 - Carpi (MO)
3	Nido d'infanzia Pettiroso	Via Pezzana, 92 - Carpi (MO)
4	Nido d'infanzia Pollicino	Via Meloni di Quartirolo, 52 - Carpi (MO)
5	Nido d'infanzia Tartaruga	Via Cremaschi, 1/A - Carpi (MO)
6	Nido d'infanzia Scarabocchio	Via Leopardi, 31 - Carpi (MO)
7	Nidi d'Infanzia Roncaglia e Arcobaleno	Via Donatori di Sangue, 45 - Soliera (MO)
8	Nido d'Infanzia Flauto Magico	Via O. Vecchi - Campogalliano (MO)
9	Nido d'Infanzia Aquilone	Via Buonarroti, 41 - Novi (MO)
10	Nido d'infanzia di Rovereto	Via IV Novembre, 52/O - Novi (MO)
11	Scuola d'infanzia Arcobaleno	Via B. Powell, 7 - Carpi (MO)
12	Scuola d'infanzia Coccinella	Via Cacciatore, 6 - Carpi (MO)
13	Scuola d'infanzia Le Chioccioline	Via Adamello, 5 - Carpi (MO)
14	Scuola d'infanzia Pegaso	Via Plauto, 6 - Carpi (MO)
15	Scuola d'infanzia Peter Pan	Via Don D. Albertario, 46 - Carpi (MO)
16	Scuola d'infanzia Zigo Zago	Via Benassi, 22 - Carpi (MO)
17	Scuola d'Infanzia Sergio Neri	Via O. Vecchi, 13 - Campogalliano (MO)

Nel contesto dell’appalto in questione, l’affidatario deve redigere il Piano d’Emergenza (PdE), con indicazione:

- delle procedure da seguire in caso di eventi calamitosi;

- del personale designato a svolgere un ruolo attivo in caso d'emergenza e dei compiti di ciascuno.

Nel piano di emergenza dovranno essere definite le procedure e le norme comportamentali in relazione all'accadimento degli eventi calamitosi da ritenersi più probabili e, comunque, almeno relativamente ai casi di:

- incendio;
- terremoto;
- infortunio.

In un piano di emergenza devono essere chiaramente dettagliati i seguenti contenuti minimi:

- le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio o di altro evento calamitoso;
- le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
- le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco o gli altri organi di soccorso pubblico e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
- le specifiche misure per assistere le persone disabili;
- il numero delle persone incaricate di sovrintendere e controllare l'attuazione delle procedure previste;
- i compiti del personale incaricato a svolgere specifiche mansioni in caso di emergenza, con particolare riferimento alla sicurezza antincendio: telefonisti, custodi, capireparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza, ecc.

La struttura e l'articolazione del piano di emergenza dovrà essere in linea con quanto disposto dalla normative di settore e come di seguito precisato:

- Sezione 1: descrizione del contesto di riferimento con indicazione di:
 - Caratteristiche fisiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo;
 - Sistema di rivelazione e di allarme incendio;
 - Numero delle persone presenti e relativa distribuzione;
 - Presenza di lavoratori esposti a rischi particolari;
 - Identificazione e distribuzione degli addetti all'attuazione ed al controllo del PdE nonché all'assistenza per l'evacuazione (addetti alla lotta antincendio e gestione delle emergenze, addetti al primo soccorso);
 - Livello di formazione e informazione fornito ai lavoratori;
- Sezione 2: misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di ridurre la possibilità di insorgere di un incendio e di limitare le eventuali conseguenze;
- Sezione 3: istruzioni e disposizioni per l'attuazione delle procedure di intervento degli addetti alla gestione delle emergenze e per il comportamento dei lavoratori, nonché di altre persone presenti, in caso di emergenza;
- Sezione 4 (Allegati): al piano di emergenza dovranno essere allegate le planimetrie antincendio, opportunamente redatte sulla base di adeguati elaborati grafici messi a disposizione dall'Amministrazione Contraente.

Tutti i piani di emergenza delle unità lavorative predette dovranno essere consegnati al DEC della procedura entro n. 3 mesi a partire dalla data di stipula.

L'affidatario dovrà provvedere anche all'aggiornamento del Piano d'Emergenza con una cadenza annuale, salvo periodicità diverse di aggiornamento rese necessarie in tutti i casi in cui il piano, o anche solo una parte dello stesso, perda di efficacia in quanto non più congruente con l'effettiva situazione strutturale, impiantistica ed organizzativa della sede a cui si riferisce.

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, il Piano di Emergenza dovrà essere verificato e aggiornato in particolare nei seguenti casi:

- modifica significativa al sistema delle vie d'esodo;
- modifica rilevante ai dispositivi di segnalazione e/o di allarme;

- modifica rilevante ai dispositivi di sicurezza attiva o passiva;
- variazioni significative nell'organizzazione del lavoro nella sede;
- variazioni significative nella composizione e/o distribuzione del personale chiamato a gestire le emergenze.

Gli aggiornamenti dei piani di emergenza delle unità lavorative predette dovranno essere consegnati al DEC della procedura entro n. 3 mesi a partire dalla data di richiesta inoltrata dal DEC della procedura.

Art. 8 - Obblighi del personale e qualifiche professionali

Nell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto, l'appaltatore dovrà utilizzare personale esperto munito di conoscenze tecniche adeguate e prevista dalle norme vigenti di comparto per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Il personale inoltre dovrà essere idoneo sotto il profilo psico-fisico allo svolgimento del servizio *de quo*.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione degli operatori messi a disposizione qualora nell'esecuzione delle prestazioni riscontri inadempimenti o comportamenti non coerenti con le finalità del servizio.

Si precisa che il servizio in questione dovrà essere svolto nel rigoroso rispetto della normativa di settore, della normativa privacy e delle disposizioni impartite dalla Stazione appaltante.

Nello specifico l'appaltatore deve:

- mantenere la più assoluta riservatezza su documenti, informazioni ed altro materiale;
- non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento delle attività;
- sottoscrivere un accordo ex art. 28 del DGPR 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali con il Dirigente del Settore competente quale Titolare del trattamento dei dati.

In caso di sciopero il Fornitore deve porre in atto tutte le misure idonee a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto del contratto e comunque deve essere assicurato un servizio di emergenza.

In caso di inottemperanza le Amministrazioni potranno procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi mancanti a causa dello sciopero, addebitando al Fornitore l'eventuale maggior costo sostenuto, il cui importo sarà detratto dalla prima fattura utile.

Ogni sciopero deve essere comunicato dal Fornitore alle Amministrazioni con un anticipo di almeno 7 giorni naturali e consecutivi.

Art. 9 - Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la Stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 10 - Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla Stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

Art. 11 - Sospensione dell'esecuzione del contratto.

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- a) Per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;

b) In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 del Codice dei contratti.

Art. 12 – Verifiche di conformità del contratto

L'Amministrazione si riserva di controllare con continuità tutti gli interventi nelle diverse fasi di esecuzione del contratto. Le verifiche saranno effettuate dal Direttore dell'Esecuzione del contratto.

La verifica di conformità ha lo scopo di accertarne la regolare esecuzione del contratto, delle prestazioni rese dall'appaltatore e certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali, nonché nel rispetto delle norme di settore.

Art. 13 - Fatturazione delle prestazioni

La fatturazione dovrà avvenire in n. 4 fatture con cadenza trimestrale posticipata.

L'emissione della fatturazione sarà autorizzata dal R.U.P. previa attestazione di regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione.

Il pagamento di ciascuna sarà effettuata con bonifico bancario a 30 (trenta) giorni dall'accettazione della fattura, come di seguito specificato.

Agli importi dovuti sarà aggiunta l'IVA di legge. Si precisa che, in base a quanto previsto dal d. lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità; conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione. Si precisa altresì che, con l'entrata in vigore degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, l'operatore economico aggiudicatario sarà tenuto obbligatoriamente all'inserimento nelle fatture del CIG (codice identificazione gara) e le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in forma elettronica. L'Unione ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (iPA – www.indicepa.gov.it) dal Codice Univoco: Ufficio UFA4B7.

Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al sistema di interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ente destinatario.

Al pagamento si applica il sistema di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014.

In base a tali disposizioni, viene effettuato il pagamento delle spettanze ai fornitori solo per la parte imponibile, mentre la quota IVA viene versata direttamente all'erario. È obbligo del fornitore indicare in fattura la dicitura "imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/1972 split payment". La fattura, intestata all'Unione delle Terre d'Argine-U1 Affari Generali, 41012 Carpi (MO) in Corso Alberto Pio, n. 91, C.F. 03069890360, dovrà essere trasmessa in modalità telematica e dovranno contenere il riferimento al Codice CIG.

Art. 14 - Disposizioni generali sui prezzi

Nel prezzo contrattuale si intende compreso e compensato, senza eccezione, ogni materia e spesa sia principale che accessoria, provvisoria ed effettiva, che occorra al compimento dell'operazione cui il prezzo si riferisce, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati nelle indicazioni particolari dell'elenco descrittivo delle voci. L'importo indicato nei contratti attuativi si intende dunque

accettato dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi sono indipendenti da qualsiasi eventualità anche di causa maggiore e straordinaria per tutta la durata dell'appalto.

È ammessa la revisione del prezzo d'appalto, in aumento o diminuzione, sulla base di apposita istruttoria volta a verificare le variazioni percentuali dei singoli prezzi che incidono sul contratto aggiudicato.

La variazione potrà essere richiesta decorsi 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto.

L'istruttoria sarà condotta dal RUP in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della sottoscrizione del contratto discendente e quello corrispondente all'anno di sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro.

La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

Art. 15 - Obblighi di tracciabilità

Il Fornitore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm., e a fornire all'ente ogni informazione utile a tal fine e, in particolare:

- a utilizzare un conto corrente dedicato, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.a., ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, comunicati
- all'Azienda tempestivamente e, comunque, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 9-bis, L. 136/2010). Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si applicano le disposizioni dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

Art. 16 - Altre disposizioni

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione committente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione di risolvere in tale ipotesi il contratto.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo nella comunicazione stessa.

Art. 17 - Penalità

L'Amministrazione, verificata la mancata effettuazione del servizio o l'effettuazione in modo non conforme ai requisiti qualitativi e quantitativi prescritti all'art. 7 del presente capitolato, eccezione fatta per i casi di forza maggiore, si riserva la facoltà di comminare al fornitore la penale dell'1 per mille per ciascun giorno di ritardo rispetto alle date indicate all'art. 7 del presente capitolato.

L'applicazione delle penali non esonera in ogni caso il Fornitore dall'adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente e che hanno fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali. È fatto salvo comunque il ristoro dei maggiori danni e quanto disposto sulle modalità di rifusione dei danni e sulla risoluzione del rapporto contrattuale di cui al successivo articolo.

La misura complessiva della penale non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno del Fornitore.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo, saranno contestati per iscritto a mezzo PEC al Fornitore, il quale dovrà comunicare per iscritto a mezzo PEC le proprie controdeduzioni nel termine massimo di giorni n. 15 (quindici) naturali e consecutivi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle

Amministrazioni, ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.

Ai fini del ristoro dell'importo dovuto le Amministrazioni potranno alternativamente portare la somma in detrazione dei corrispettivi fatturati.

Art. 18 - Risoluzione e recesso del contratto

Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente comunicato per iscritto al Fornitore, secondo le vigenti disposizioni di legge. In caso di risoluzione per inadempimento, resta salvo il diritto al risarcimento del danno. L'Amministrazione si riserva altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, a tutto rischio e danno dell'affidatario, nei seguenti casi:

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dalla ditta affidataria ai sensi dell'art. 108 del d. lgs. 50/2016;
- mancata sottoscrizione di un contratto discendente nel corso di validità dell'accordo quadro;
- gravi violazioni degli obblighi derivanti dall'Accordo privacy che verrà sottoscritto tra il titolare del trattamento dei dati oggetto dell'appalto e l'appaltatore;
- penali comminate dalla Stazione appaltante per importo superiore al 10% del valore del corrispettivo contrattuale;
- sospensione, abbandono o ritardo che comportino di fatto la mancata effettuazione, da parte dell'impresa affidataria del servizio;
- mancata messa disposizione per tutta la durata dell'Accordo quadro, di personale idoneo e in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del presente Capitolato;
- cessione ad altri in tutto o in parte sia direttamente che indirettamente, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente servizio;
- manifesta non conformità delle prestazioni rilevate in fase di verifica;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010;
- gravi violazioni dei codici di comportamento dell'Unione delle Terre d'Argine;
- ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto, che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento, a termine dell'art. 1453 del Codice civile.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà del Committente di affidare il servizio a terzi, restando ferma la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno.

All'affidatario verrà corrisposto il prezzo concordato del servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni.

Con riferimento al recesso dal contratto, sia da parte del Committente, sia da parte dell'impresa affidataria, si applicheranno le disposizioni previste dalla normativa vigente e, in particolare, l'art. 1671 del Codice Civile.

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 1, comma 3, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012.

Art. 19 – Ulteriori casi di risoluzione del contratto

La Stazione appaltante ha diritto alla risoluzione del contratto negli ulteriori seguenti casi:

- abbandono del servizio da parte dell'impresa affidataria; nel qual caso la stazione appaltante potrà rivalersi sulla cauzione versata per i danni subiti;
- insorgenza di una contravvenzione inerenti i patti contrattuali, le disposizioni di legge e/o di regolamento relative ai servizi oggetto del presente capitolato.

In caso di scioglimento del contratto, l'impresa affidataria è comunque impegnata a proseguire l'incarico fino a nuovo affidamento.

Art. 20 – Divieti, cessione del contratto e del credito

È fatto divieto al fornitore di cedere il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. È vietata la cessione anche parziale del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto affidatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'affidatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, c. 13, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

In caso di risoluzione del contratto, l'affidatario sarà tenuto a tenere indenne l'Amministrazione delle maggiori spese conseguenti o derivanti dalla risoluzione, nonché di eventuali e maggiori pregiudizi e danni. Il subappalto è regolato dalle disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016, fermo restando che l'autorizzazione è comunque subordinata all'indicazione dell'appaltatore nell'offerta economica di volere subappaltare parte delle prestazioni.

È fatto espresso divieto al fornitore di sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali tra il fornitore e le assicurazioni dei danneggiati.

L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'affidatario, il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

Art. 21 - Esecuzione in danno

Qualora il Fornitore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altro Fornitore - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal Fornitore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alle Amministrazioni. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione potrà rivalersi nei confronti del Fornitore.

Art. 22 - Definizione delle controversie

Per tutte le controversie, che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione e la validità del presente contratto, è competente il Foro di Modena. È, in ogni caso, sempre esclusa la composizione arbitrale delle controversie.

Art. 23 – Trattamento dei dati personali

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (GDPR)

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali forniti per la partecipazione al presente appalto saranno utilizzati esclusivamente per finalità di formalizzazione delle procedure d'appalto e contrattuali. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, a pena di esclusione dalla gara. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altri Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente (Prefettura, Agenzia Entrate). Si precisa che si provvederà alla pubblicazione sul sito Internet della stazione appaltante della documentazione relativa all'affidamento, ai fini dell'assolvimento delle prescrizioni di cui al D.lgs. 50/2016, art. 76 c. 2 lett. c) e 5, nonché ai sensi dell'art. 29 comma 1, secondo periodo e dell'art. 76, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 50/2016. I suoi dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento degli obblighi contrattuali e di legge. Il Titolare del trattamento è l'Unione delle Terre d'Argine nella persona del presidente pro-tempore. Il Titolare ha designato ai sensi dell'art. 37 il Responsabile della protezione dei dati personali (il nominativo può essere richiesto scrivendo a responsabileprotezionedati@terredargine.it). L'interessato può avvalersi del diritto alla cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento Europeo scrivendo al Titolare oppure a responsabileprotezionedati@terredargine.it.

La firma apposta in calce alla domanda varrà anche come autorizzazione l'ente ad utilizzare i dati personali nella stessa contenuti per i fini del bando di gara e per fini istituzionali.